

COLLEGIO DI TORINO- DEC. N. 12857/17 – PRES. LUCCHINI GUASTALLA – REL. BENEDETTI

Finanziamento – assenza della qualifica di “consumatore” – polizza assicurativa obbligatoria – mancata inclusione nel TAEG – effetti meramente risarcitori (d.lgs n. 385/1993, artt. 117).

La mancata inclusione nel costo totale del finanziamento (TAEG) dei costi della polizza assicurativa obbligatoria comporta, in assenza della qualifica di consumatore del mutuatario, esclusivamente effetti risarcitori a carico dell’intermediario. (MDC)

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver sottoscritto in data 29/03/2013 un contratto di finanziamento, con l’intermediario resistente, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 37 rate; che, unitamente al contratto di finanziamento, è stata fatta sottoscrivere al cliente una polizza assicurativa collettiva; che tale polizza è da ritenersi obbligatoria, e pertanto da includere nei costi rilevanti ai fini della determinazione del TAEG, in quanto sussistenti diversi indici sintomatici della sua obbligatorietà quali: l’assenza in chiave comparativa del diverso TAEG dovuto dal cliente in caso di adesione o meno alla polizza assicurativa; la sottoscrizione contestuale di polizza e finanziamento; la coincidenza di durata tra la polizza e il finanziamento; il pagamento del premio assicurativo oggetto anch’esso di finanziamento da parte dell’intermediario; il fatto che, sebbene il beneficiario dell’assicurazione sia l’aderente, dalle condizioni di polizza si evince che “l’indennizzo in caso di morte è pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale – al netto di eventuali rate insolute risultante alla data del decesso dell’assicurato”; che il TAEG realmente applicato al finanziamento sarebbe quindi pari al 15,189% anziché del 13,54% come indicato nel contratto; che pertanto trova applicazione la disciplina di cui al combinato disposto degli commi 6 e 7 dell’art. 125 bis TUB con conseguente “rideterminazione del piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo pari al rendimento minimo dei Buoni ordinari del Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti il periodo di decorrenza degli interessi”.

Nelle controdeduzioni, l’intermediario ha rappresentato che il contratto in controversia è stato sottoscritto dalla società di cui il ricorrente persona fisica né è il rappresentante legale; che precisamente il negozio aveva ad oggetto un contratto di finanziamento per l’acquisto di un’autovettura; che, su richiesta del Cliente, tale prestito è stato estinto in data 26/04/2016, “dopo aver pagato regolarmente”; che la polizza sottoscritta dal cliente è opzionale e facoltativa come risulta dal modulo di adesione alla polizza nonché dal relativo foglio informativo; a prova della non obbligatorietà della stessa ha inoltre rilevato che: le condizioni generali di polizza prevedono il diritto di recesso; il beneficiario della polizza non è l’intermediario bensì il Cliente; dalle “tariffe” applicate dallo stesso intermediario nel periodo di riferimento è previsto il medesimo tasso indipendentemente dall’adesione o meno alla polizza; che pertanto i costi di dette polizze sottoscritte dal Cliente sono stati correttamente esclusi dal computo del TAEG in quanto facoltativi; che inoltre il ricorrente non ha fornito la prova dell’obbligatorietà della sottoscrizione di tale polizza; che in ogni caso la disciplina applicabile non è quella di cui all’art. 125-bis TUB bensì il disposto dell’art. 117, comma 6, TUB per il quale, “in base ad una stretta interpretazione [...]

bisognerebbe applicare il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB alla sola componente di costo che non è stata inclusa nel TAEG”.

La parte ricorrente domanda l'applicazione dell'art. 125 bis, commi 6-7, TUB e per l'effetto la nullità del TAEG pattuito nel contratto sottoscritto dal Cliente, con conseguente sostituzione dello stesso con il tasso del rendimento minimo dei BOT rilevati nei 12 mesi precedenti il periodo di decorrenza degli interessi, e pertanto la somma complessiva di € 8.872,57 di cui il rimborso di € 8.472,57 “inerente la ripetizione delle maggiori somme versate a titolo di interessi dall'inizio del piano di ammortamento alla data di estinzione e la rifusione delle spese per la difesa tecnica, quantificate in € 400,00.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio evidenzia che il ricorrente – autoqualificatosi come “consumatore” nel modulo del ricorso – debba essere considerato non consumatore: ed infatti, dal contratto allegato in atti emerge con chiarezza che la parte contrattuale è una società, avendo il ricorrente apposto al contratto la sua sottoscrizione nella sua veste di rappresentante legale di essa.

Venendo al merito, la questione va risolta muovendo dalle decisioni nn.10621/17, 10617/17 e 10620/17 del 12.09.2017 del Collegio di Coordinamento, nelle quali si è enunciato il seguente principio di diritto: “Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: a) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; b) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; c) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: d) di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; e) ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; e) ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.

Nel caso di specie, la polizza è qualificata come facoltativa; dalle condizioni di assicurazione, si ricava che l'oggetto e le modalità di assicurazione attestano un collegamento funzionale col contratto di finanziamento; che la durata della copertura è collegata a quella del finanziamento; che l'importo del premio è rapportato a quello del finanziamento; che l'indennizzo è anch'esso rapportato al finanziamento; che il beneficiario è il rappresentante legale della società cliente.

Sulla base di questi elementi, tenendo conto dell'orientamento del Collegio di coordinamento sopra menzionato, va ritenuto il carattere obbligatorio della polizza assicurativa.

Per quanto riguarda gli effetti della mancata inclusione nel TAEG dell'importo addebitato dall'intermediario a titolo di premio assicurativo, considerata la natura di “non consumatore” del ricorrente, il Collegio, condiviso l'orientamento prevalente dei Collegi,

ritiene che la domanda del ricorrente non possa trovare accoglimento, non essendo applicabile in questo caso l'art. 125-*bis*; ed infatti “ l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall'art. 125-*bis* TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all'ISC/TAEG fossero state veritiere, ma apparentemente superiori – e dunque non concorrenziali – rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall'intermediario mutuante)” (*ex multis* Coll. Roma, n. 8411/2017). Nel caso di specie, il ricorrente non ha richiesto tale risarcimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.